



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASELLI, CONTINI e GIORDANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2008

Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
in materia di voto degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Per i nostri connazionali residenti all'estero il 27 dicembre 2001 è una data molto importante. Quel giorno, infatti, venne approvata la legge n. 459 che attribuiva loro la facoltà di votare per le elezioni politiche italiane, rendendoli così più partecipi della vita del loro Paese di origine.

Da quel giorno gli italiani residenti all'estero sono stati chiamati a votare per due volte, nel 2006 e recentemente nel 2008. In ambedue i casi le contestazioni sono state molteplici, e sono seguite ad evidenti irregolarità commesse all'estero durante le operazioni di voto.

Non è il caso in questo contesto di riferire dettagliatamente quanto successo, ampiamente documentato dai giornali nei giorni che seguirono le elezioni, da filmati privati, da libri, e addirittura confermato dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dottor Claudio Fancelli, nel corso di due audizioni presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (14 novembre 2006 e 28 giugno 2006).

Basti ricordare che:

- nel 2006 ben 228.598 elettori (1,8 per cento) non ricevettero i plichi elettorali spediti dai consolati. Il fenomeno negativo (non quantificato) si è ripetuto nel 2008;

- in alcuni Paesi le schede elettorali furono vendute a chi poi si occupò di compilarle e spedirle;

- ben 3000 verbali elettorali nel 2006 non furono né compilati, né spediti. Nel 2008 il fenomeno si è notevolmente attenuato, con la mancanza dei verbali in nove seggi su 765 (1,7 per cento);

- sempre nel 2006 furono riscontrate incongruenze nel 13,57 per cento delle se-

zioni, incongruenze scese al 2,7 per cento nel 2008. Ma il dato più interessante ai nostri fini è quello riferito dal dottor Fancelli nell'audizione del giugno 2006: la scarsa efficienza di coloro che erano deputati allo scrutinio delle schede effettuato a Castelnuovo di Porto, nei pressi di Roma, ha causato non pochi problemi ed ha portato in alcuni casi alla necessità di prendere discussioni discutibili.

I principi fondamentali da rispettare nel corso di un'elezione sono tre:

- 1) garantire a tutti gli elettori la possibilità di votare;
- 2) ottenere la certezza sull'identità del votante, e di conseguenza la sicurezza che eserciti il suo voto una sola volta;
- 3) la segretezza del voto.

Nelle condizioni stabilite dalla legge attuale nessuno dei tre principi, come abbiamo esposto, è garantito.

L'unico modo per cercare di porre rimedio alla situazione attuale è pertanto quello di operare alcune modifiche alla legge che, seppure non in grado di garantire la completa osservanza dei principi sopra esposti, quantomeno ne attenuano notevolmente gli effetti negativi.

Questo disegno di legge affronta la soluzione del problema con un approccio coraggioso, proponendo di ricreare all'estero la stessa situazione esistente in Italia, e cioè:

- istituire delle vere e proprie sezioni elettorali, sul modello di quelle esistenti in Italia, utilizzando strutture decentrate ed appropriate che offrano la possibilità a tutti gli elettori di esercitare il loro diritto di voto;

- nominare presidenti di sezione dei funzionari del Ministero degli esteri che sappiano garantire la doverosa neutralità;

- effettuare gli scrutini dei voti *in loco*;

- rendere i consolati italiani (tramite l'ufficio consolare elettorale) responsabili della legalità e dei controlli sulle operazioni di voto e di scrutinio, e della trasmissione dei dati in Italia;

- effettuare le operazioni di voto negli stessi giorni e orari di quelle sul territo-

rio nazionale, dalle quali differiranno naturalmente a causa della diversità di fuso orario.

Siamo consapevoli che non sarà facile organizzare ed istruire sia i nostri connazionali all'estero che le strutture diplomatiche che gestiranno quasi *in toto* le elezioni fuori dai confini nazionali, ma siamo altrettanto consapevoli che è l'unico sistema per poter offrire ampie garanzie di rispetto della legalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso sezioni elettorali appositamente istituite presso la sede dell'ufficio consolare d'Italia nel territorio dei Paesi in cui risiedono. Nel caso in cui la posizione geografica dell'ufficio consolare d'Italia possa essere di pregiudizio al diritto al voto degli elettori, al medesimo ufficio può essere attribuito il compito di predisporre ulteriori sezioni elettorali mobili per la durata delle operazioni di voto, anche presso altre sedi (associazioni, enti scolastici, organi locali). Dette sezioni elettorali mobili saranno presiedute da un funzionario del Ministero degli esteri.».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 459 del 2001, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 8 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

b) al comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. I partiti

o le liste civiche che hanno partecipato almeno a due elezioni politiche consecutive sono esentate dall'obbligo di cui al periodo precedente.».

Art. 4.

1. All'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «il plico contenente il certificato elettorale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la tessera elettorale insieme all'avviso che il diritto di voto può essere esercitato, nei giorni stabiliti, presso le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2. Una busta non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. L'esercizio del voto avviene comunque il sabato e la domenica stabilita per il voto in Italia nel rispetto del fuso orario di ogni Paese»;

b) i commi 4, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole da: «il plico di cui al comma 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la tessera elettorale di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, all'elettore che si presenti personalmente, previa annotazione su apposito registro, un'altra tessera elettorale munita di apposito sigillo».

Art. 5.

1. All'articolo 13 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso ogni ufficio consolare è costituito un ufficio elettorale nazionale con il compito di provvedere alla raccolta dei risultati elettorali conseguenti alle operazioni di

spoglio e di scrutinio dei voti effettuate presso ciascuna sezione elettorale.»;

b) al comma 2, le parole: «dei seggi» sono sostituite dalle seguenti: «delle sezioni» e le parole: «centrale per la circoscrizione Estero» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio consolare elettorale».

Art. 6.

1. All'articolo 14 della legge n. 459 del 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo il fuso orario di ogni Paese»;

b) i commi 2, 3, e 4 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: «in quanto non diversamente disposto dal presente articolo» sono soppresse.

Art. 7.

1. All'articolo 15 della legge 27 n. 459 del 2001 l'alinnea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio consolare procede alla comunicazione dell'avvenuta conclusione dello scrutinio all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:».

Art. 8.

1. All'articolo 18 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 9.

1. All'articolo 19 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.

Art. 10.

1. All'articolo 27 della legge n. 459 del 2001, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I*-bis. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, con regolamento:

a) le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, analoghe a quelle vigenti per il territorio nazionale;

b) le caratteristiche della tessera elettorale da inviare all'elettore italiano all'estero, completa di fotografia identificativa e numero di passaporto».

